

## IL GOVERNO DEL TERRITORIO, AL PASSAGGIO TRA X e XI LEGISLATURA

### CORREGGERE I “TRATTATI DISEGUALI”

1. Il **Piano Paesaggistico Regionale PPR** è stato approvato dal Consiglio Regionale il 3.10.2017, dopo che la Regione aveva accettato (senza discussione in Consiglio, né dibattito pubblico) le condizioni poste dal MiBACT, tramite l'accordo (incautamente) sottoscritto a Roma il 14.03.2017.

**Questo Accordo è da ritrattare**, non nei contenuti tecnici, ma per eliminare il ruolo subalterno della Regione e gli assurdi obblighi posti a carico dei Comuni.

**L'art. 46, comma 2, delle NTA del PPR** comporta:

*Le province, la città metropolitana, i comuni o le loro forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica, e gli enti gestori delle aree naturali protette **conformano o adeguano** gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale entro ventiquattro mesi dall'approvazione del Ppr, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice.*

**Ma la Giunta Chiamparino ha fatto di peggio.**

La Giunta Regionale ha fatto circolare (maggio 2018) una “bozza” di Regolamento Attuativo del PPR (attualmente “scomparsa” dal dibattito, o così pare...) che aggrava ancora, ed in maniera drammatica, i danni che il PPR può portare al sistema piemontese di governo del territorio.

Con il Regolamento, si imporrebbe infatti a tutti i Comuni, il rifacimento del PRG, senza neppure valutare il grado di “dissonanza” tra il PPR medesimo e l'attuale PRG: un onere enorme e sostanzialmente insostenibile (vale sempre la stima di 250 milioni € per tutto il Piemonte).

*Fonte: Art. 10 del Regolamento PPR (proposta della Giunta)*

*Il processo di adeguamento al Ppr dei piani regolatori generali (Prg), così come definito all'articolo 2, richiede una revisione complessiva e la conseguente predisposizione di una variante generale al piano regolatore formata e approvata secondo il procedimento di cui all'articolo 15 della l.r. 56/1977.*

**La soluzione proposta (da recepire nei nuovi rapporti con il MiBACT) è drasticamente diversa:**

- **In uno spirito di collaborazione (e non di imposizione), la Regione incontra i Comuni per un check-up sulla loro strumentazione urbanistica: rapporti con il PPR, ma anche rapporti con il PAI, stato del Reg. Edilizio .....**
- **Dal confronto emerge l'azione più adatta ai singoli Comuni: solo nei casi più estremi “rifacimento” del PRG, altrimenti politiche di aggiustamento o semplice verifica.**

2. Il **Nuovo Regolamento Edilizio Tipo Nazionale**. E' un altro caso di incauta adesione ad una “intesa”, che ha sancito un nuovo testo “nazionale” del RET: intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni, in data 20.10.2016.

Peccato che il Piemonte abbia già il suo Regolamento Edilizio Tipo (RET), conseguente alla LR 19/1999, adottato ed utilizzato da tutti i Comuni del Piemonte. Cambiare il RET vuol dire non solo uno spreco di tempo e risorse, ma anche un'inutile turbativa nelle già complesse procedure edilizie (il Nuovo RET prevede, tra l'altro, definizioni per distanze e volumetrie, dissonanti da quelle piemontesi). Il Nuovo RET è stato recepito dal Consiglio Regionale con DCR n. 247-45856 del 28.11.2017, con l'obbligo di adeguamento da parte dei Comuni entro 180 giorni, cioè entro il 3 luglio 2018.

A fronte delle complessità (ed inutilità) di questo processo di “sostituzione del RET”, il Consiglio Regionale con DCR n. 289-25906 del 21.06.2018 ha prorogato il termine al 4 novembre 2018, senza dare una soluzione definitiva.

**Anche in questo caso la soluzione proposta è drasticamente diversa: trattare in sede di Conferenza Stato/Regioni il diritto del Piemonte a conservare le sue norme, salvi opportuni aggiustamenti generali.**